



A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 del 10-07-2018

**OGGETTO: MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI DELLE AREE LIBERE POSTE SUL
TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

☐ **PREMESSO** che pervengono al Comune di Pescia segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

☐ **DATO ATTO** che la presenza di aree incolte confinanti con abitazioni – attività commerciali – e terreni coltivati, costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, insetti nocivi; che tale circostanza se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che la prevenzione si attua garantendo la pulizia dei terreni;

☐ **RITENUTO** inoltre necessario provvedere alla pulizia dei cigli e delle ripe con taglio delle siepi vive e della vegetazione in genere, compresi arbusti ed essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali, in quanto:

- 1. ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;*
- 2. le loro eventuali precarie condizioni fitostatiche potrebbero determinarne la caduta sulla sede stradale o essere responsabili della destabilizzazione dei versanti con innesco di fenomeni gravitativi;*
- 3. la folta vegetazione su ambo i lati della sede stradale può determinare il salto della carreggiata da parte delle fiamme durante gli incendi di chioma ostacolando di fatto le operazioni di spegnimento*

☐ **VISTA** la criticità del territorio del Comune di Pescia classificato a rischio elevato di incendi boschivi, come dichiarato all'articolo 60 comma g del Regolamento Forestale della Toscana;

☐ **CONSIDERATO** che è necessario provvedere anche alla pulizia e allo spurgo dei fossi, profilamento e ridimensionamento dei corsi d'acqua esistenti lungo le strade comunali, vicinali e rurali;

☐ DATO ATTO che tali lavori sono d'estrema importanza perché permettono di eliminare i pericoli d'inondazioni e consentono il normale deflusso delle acque verso corsi d'acqua principali;

☐ VISTO nello specifico la nota della Prefettura di Pistoia del 06/07/2018 - prot. n. 0022757, con la quale si invitano i Comuni della Provincia di Pistoia *“al ricorso all'eventuale emanazione di ordinanze a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ai sensi dell'art.54 del Testo Unico sulle autonomie locali, anche al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa o di comportamenti omissivi da parte dei proprietari dei terreni che, per il loro stato di incuria, possono favorire il propagarsi di incendi”*;

☐ RAVVISATA la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre che prevenire possibili focolai di incendio ed assicurarne condizioni di decoro dell'abitato all'interno del territorio comunale;

☐ RICHIAMATO il Regolamento locale di Igiene;

☐ RITENUTO di provvedere alla adozione di specifica ordinanza con la quale si obblighino i proprietari dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e di incolumità pubblica a quanti abitano o transitino in prossimità di dette aree;

ciò premesso

☐ Visto il locale Regolamento di Igiene e sanità Pubblica – Cap III° igiene del suolo e dell'abitato art. 54

☐ Visto il locale Regolamento di Polizia Rurale;

☐ Visto il Codice della Strada, art.5, 6 e 30;

☐ Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, che stabilisce l'ambito di applicazione della *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana”*

☐ Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo all'art.50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

☐ Vista la Legge 21/11/200 n°353 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*

ORDINA

1) ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita e rifugio di animali (ratti ed insetti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;

2) ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree incolte ubicate in prossimità di abitazioni – attività commerciali e terreni coltivati, di tenere gli stessi appezzamenti sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica manutenzione con tagli della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio incendi;

3) ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree incolte il taglio degli arbusti e delle essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali in quanto se inclinate, ammalate o costituenti *“l'effetto tunnel”* al di sopra della sede stradale, possono essere potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la propagazione degli incendi boschivi.

RENDE NOTO

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme del Regolamento comunale sopra indicato;

Che il Settore Polizia Locale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge n.3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali;

Che, in caso d'inadempienza, la Polizia Locale provvederà ad individuare il soggetto trasgressore ed elevare verbale di contravvenzione, dando comunicazione all'ufficio Tecnico/Protezione Civile, con la riserva da parte dell'amministrazione Comunale di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo inadempiente ed avviare conseguentemente l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa.

Si Dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune di Pescia, dando ampia diffusione tramite le bacheche locali dislocate sul territorio comunale ed in luoghi di visibilità pubblica.

Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Polizia Locale per gli adempimenti relativi.

Copia della presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura di Pistoia, alla ASL3 Provincia di Pistoia, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello Stato di Pistoia.

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni; è inoltre possibile rivolgersi al Difensore Civico dei Comuni Associati della Valdinievole in forma scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
ORESTE GIURLANI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.